



CITTÀ DI BOVOLONE

Provincia di Verona
SETTORE N.1 SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ANNO 2026

Il Comune di Bovolone indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali abbiano già presentato istanza di partecipazione al Bando precedente, sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando. Sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori e/o di emergenza abitativa.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

1. La partecipazione al presente bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale** a:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
 - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
 - d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
 - e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:
 - a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso (requisito così modificato a seguito della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale);
 - b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
 - d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
 - e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'**ISEE-ERP del valore non superiore ad Euro 22.990,00**, aggiornato con Decreto del Direttore della U.O. Edilizia n. 11917 del 16 marzo 2026 (BUR n. 37 del 27/03/2026);
 - f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
3. I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. n. 39/2017)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 delle L.R. n. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018. L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato)

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente bando:

- nel caso in cui ci sia un decremento o accrescimento naturale del nucleo dovrà essere rifatto l'ISEE (deve trovare corrispondenza il nucleo anagrafico con quello dichiarato nell'ISEE);
- nel caso in cui uno o più componenti del nucleo residenti col richiedente non intendano partecipare al bando, dovranno sottoscrivere apposito modulo di "non partecipazione" allegando il proprio documento di riconoscimento. In tal caso, in sede di domanda, verranno

tolti dal nucleo e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale di ERP un ISEE ESTRATTO;

- in caso di partecipazione al bando di persone che rientrano nella fattispecie delle giovani coppie non ancora conviventi, le stesse dovranno presentare l'ISEE del nucleo d'origine più le eventuali rinunce alla partecipazione al bando delle altre persone presenti nei rispettivi nuclei.

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1

b) presenza di persone anziane di età:

compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
oltre i 75 anni	punti 3

c) presenza di persone con disabilità:

1) presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi*	punti 3
2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 104/92 *	punti 5

() Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.*

d) genitore solo con figli a carico:

- per figli minorenni:

da 1 a 3 figli minorenni	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli minorenni	punti 5

- per figli maggiorenni:

da 1 a 3 figli maggiorenni	punti da 1 a 3
oltre i tre figli maggiorenni	punti 3

- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associato alla presenza di almeno un'altra, e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del R.R. n. 4/2018 (così modificato dal R.R. n. 1/2026 in esecuzione della sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026 della Corte d'Appello di Venezia)

da dieci a trenta anni	punti da 0,3 a 1
oltre i trenta anni	punti 1

- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
punti 2

- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni
punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

- a) condizioni abitative improprie dovute a:

1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	punti 2
4. sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico*	punti 2

- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo

non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio debitamente documentate..... punti 12

- c) manca di alloggio da almeno un anno*.....punti 14

*) la mancanza di alloggio da almeno 1 anno DOVRA' essere debitamente dimostrata nelle forme di legge (tramite l'iscrizione ai senza fissa dimora) e/o con relazione sociale

- d) **ulteriore condizione stabilita dal Comune con delibera di C.C.**

n.49 del 25/10/2018: nucleo familiare con figli minori residente da 15 anni nel territorio di Bovolone

punti 8

(condizione che i richiedenti devono possedere alla data di pubblicazione del Bando)

Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali (art. 30 della L.R. n. 39/2017)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26 maggio 2026 sono state stabilite le percentuali di alloggi da destinare annualmente alle riserve previste dall'art. 30 della L.R. 39/2017, come di seguito specificato:

- a) **1%** a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- b) **1%** a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- c) **8%** a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa (art. 44 della L.R. n. 39/2017)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14 aprile 2026 è stata stabilita la riserva prevista dall'art. 44 della L.R. n. 39/2017, nella misura del **10%** degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

Altre riserve (delibera di C.C. n.20 del 14.04.2026)

Prevvia autorizzazione della Giunta Regionale 5% alle donne vittime di violenza.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente dal giorno 16/09/2026 al giorno 31/10/2026**.

Modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

La domanda pertanto può essere **presentata esclusivamente per via telematica** mediante la Piattaforma Regionale con le seguenti modalità:

1. procedura on-line direttamente dal cittadino mediante l'utilizzo dello SPID (o CIE o CNS), necessario per accedere ai servizi **on-line** dell'amministrazione pubblica, con username e password personali. Per presentare la domanda on-line seguendo questa modalità è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/loginSpid> e seguire le informazioni fornite dalla piattaforma.

2. compilazione con assistenza di operatore:

- **presso Caf CISL**, esclusivamente previo appuntamento: per prenotare l'appuntamento è necessario contattare il centralino unico **045/8096027** specificando "per Bovolone" oppure inviare una e-mail all'indirizzo **info.caaf@cislverona.it** con la richiesta di appuntamento.

Prima della compilazione del modulo il richiedente deve sottoscrivere, direttamente presso l'ufficio preposto, una delega per la compilazione della domanda.

Si raccomanda la massima puntualità presso il CAF e si ricorda che all'appuntamento può presenziare un unico membro del nucleo familiare.

Il richiedente, al **momento della compilazione della domanda** deve essere **munito di marca da bollo di Euro 16,00 e della seguente documentazione;**

- a) **documento d'identità** in corso di validità proprio e **di tutti i componenti del nucleo** familiare;
- b) **titolo per il soggiorno** in Italia proprio e **di tutti i componenti del nucleo** familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- c) **ISEE ordinario o corrente in corso di validità;**
- d) per i **titolari di permesso di soggiorno almeno biennale**, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- e) **autodichiarazione storica di residenza nel Veneto** completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- f) per i **proprietari di immobili**:
 - **in caso di inagibilità** presentare provvedimento comunale.
 - **in caso di inadeguatezza della superficie** sarà necessario presentare planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018.
 - se l'**alloggio di proprietà è assegnato al coniuge** occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.

La domanda, qualora presentata presso IL CAF preposto, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza di un addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

Per i cittadini che utilizzano la procedura on-line sopra descritta, verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo siano stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con Attestazione ISEE in corso di validità, secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di **antigienicità, sovraffollamento** dell'alloggio occupato o la **presenza di barriere architettoniche** in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il **matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio** per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 2016, n.76;
- documentazione attestante la **presenza di portatori di handicap** nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la **condizione di emigrato**;
- **provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio**, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- documentazione attestante la **morosità incolpevole** causata da riduzione del reddito (*);
- **verbale di conciliazione giudiziaria** per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- **ordinanza di sgombero** (*);
- per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di **mancanza di abitazione da almeno un anno** (*);
- per i richiedenti titolari di alloggio procurato: **dichiarazione di dimora procurata** a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*);
- dichiarazione attestante la presa in carico da parte di un Centro antiviolenza (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) **NON** possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. **TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE**, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione del Veneto.

Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria (art. 9 R.R. n. 4/2018)

Il Comune che ha indetto il Bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine può essere prorogato di sessanta giorni, per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300 (art. 9 comma 1 e 2 del Regolamento regionale n. 4/2018).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di presentazione anteriore.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER di Verona nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

Modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 R.R. n. 4/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	95,00	3
6 o più	Oltre 95,00		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);
- b) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 R.R. n. 4/2018)

Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati,

l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

Modalità per la determinazione dei canoni di locazione (art. 7 R.R. n. 4/2018)

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art.7 del Regolamento regionale 4/2018 in materia di E.R.P., così come modificato dal Regolamento regionale 4/2019 e ss.mm.ii., adeguato annualmente al 1° di luglio previa presentazione dell'Isee.

Durata contratto di locazione (art. 34 L.R. n. 39/2017)

Il contratto di locazione ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo secondo le condizioni previste all'art. 34 della L.R. n. 39/2017.

Pubblicità del Bando (art. 3 R.R. n. 4/2018)

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità

Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando

Il Comune di Bovolone informa i partecipanti al bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati Personali (Reg. UE 2016/679). L'informativa è disponibile sul sito internet del Comune di Bovolone www.comune.bovolone.vr.it alla notizia Bando Alloggi di E.R.P. 2026 unitamente. I titolari del trattamento sono il Comune di Bovolone, con sede a Bovolone (VR) in Piazza Scipioni n.1, tel. 045/6995111, pec: protocollo@pec.comune.bovolone.vr.it l'ATER di Verona tel.045/8065411, pec: protocolloatervr@legalmail.it, Caf: CISL Veneto Servizi S.R.L. con sede a Verona in Lungadige Galtarossa 22/D e-mail: info.caaf@cislverona.it contitolari nel trattamento dei dati personali (Accordo di contitolarità nel trattamento – art. 26 del Regolamento UE 2016/679 del 10.10.2023).

Informazioni

Per informazioni e per scaricare la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di bando consultare il sito www.comune.bovolone.vr.it

Per altre informazioni inerenti la procedura è possibile telefonare all'Ufficio Servizi Sociali (Rag. Enrico Franceschi) centralino comune Tel: 045 6995111 - email: servizisociali@comune.bovolone.vr.it .

Bovolone, lì 09.09.2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi alla Persona
dott.ssa Michela Lucchini
documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)